



Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 18 del 15/05/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU e TASI ANNO 2015

IMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno 2015 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 20,30 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria prima convocazione e in seduta pubblica
Presiede Paolo Manfredini
Assiste il Segretario Generale Angelo Petrucciani

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 25 consiglieri:

ARMANI MARCELLO	BERTAGNA CHRISTIAN
BUCCHIONI EDMONDO	CARRO PAOLO
CATTANI TIZIANA	CONTI ENRICO
CORSINI STEFANO	CREMOLINI LAURA
DELFINO MARCELLO	DI VIZIA GIAN CARLO
ERBA LUCA	FALUGIANI DINO
FERRAIOLI MAURIZIO	GALLI SAURO
IANNELLO ERICA	MANFREDINI PAOLO
MANUCCI SAURO	MARSELLA JONATHAN
MASIA ROBERTO	MONTEFIORI IACOPO
PESERICO GIACOMO	RAFFAELLI MARCO
SCARDIGLI PIER GINO	SOMMOVIGO PIER LUIGI
VENTURINI RICCARDO	

Num. proposta 22

Risultano assenti i consiglieri:

CIMINO PIETRO ANTONIO	COLOMBINI CARLO
DE LUCA LUIGI	FEDERICI MASSIMO
FRIJIA MARIA GRAZIA	GUERRI GIULIO
LIGUORI LUCA	MIRENDA IVAN

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:

MORI CORRADO	POLLIO ALESSANDRO
RUGGIA CRISTIANO	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Rilevato che:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- l'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria (IMU);
- a mente del predetto articolo 8 del D.Lgs. 23/2011 l'imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria, disciplinandone l'applicazione fino al 2014 secondo quanto disposto dal medesimo D.L. 201/2011, nonché in base agli articoli 8 e 9 del sopra citato D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili;
- l'art 1 comma da 380 a 386 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 prevede che il gettito dell'imposta sia interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota base dello 0,76 per cento;
- la suddetta legge 147/2013, all'art.1 comma 703 prevede che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- il comma 669 della legge n.147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

- ai sensi dell'art. 1 del D.L. 4/2015, i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune della Spezia non sono oggetto dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 504/1992, poiché il Comune della Spezia è classificato come "non montano" nell'elenco Istat dei Comuni italiani richiamato dal succitato D.L. 4/2015;

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, **l'IMU non si applica:**

- a. al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- f. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Considerato altresì che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare, ai soli fini IMU, di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

Dato atto che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge ;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 679 della L. 190/2014, per l'anno 2015 l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- per l'anno 2015, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, come modificata da ultimo dall'art. 1 comma 679 della L. 190/2014, nella determinazione delle aliquote TASI i limiti di cui ai punti precedenti, relativi all'aliquota massima TASI applicabile e alla somma delle aliquote TASI ed IMU, possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;
- l'ammontare del gettito generato dall'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille deve essere interamente utilizzato per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Rilevato che

- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Dato atto che

le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2015,

ammontanti complessivamente a 14.277.788,37 euro, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI.

Servizi	Costo complessivo (euro)
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	4.154.802,00
Illuminazione pubblica	2.143.500,00
Anagrafe	1.098.820,00
Manutenzione del verde	1.942.150,00
Manutenzione stradale	1.397.375,00
Trasporto pubblico	3.541.141,37

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente, si ritiene opportuna l'approvazione di una manovra fiscale che comporti l'alternatività dell'assoggettamento ad IMU o TASI per gli immobili che costituiscono presupposto impositivo per l'applicazione di entrambi i tributi, prevedendo, in particolare con riferimento alla TASI, quanto di seguito indicato:

- azzeramento dell'aliquota di base dell'1 per mille per gli immobili siti nel Comune della Spezia, che comunque costituiscono in generale presupposto impositivo dell' IMU;
- assoggettamento a TASI degli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU, quali le abitazioni principali (escluse quelle di categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, gli immobili strumentali all'attività agricola e gli immobili esclusi dall'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art 13 comma 2, D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge n. 147/2013.
- definizione per le abitazioni principali di una detrazione fino a concorrenza del tributo dovuto modulata come segue sulla base della rendita catastale dell'abitazione principale:

Scaglioni (rendita abitazione principale)	Importo detrazione in Euro
Rendita inferiore o uguale a 500 euro	150
Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 750 euro	110
Rendita maggiore di 750 euro e inferiore o uguale a 1000 euro	90
Rendita maggiore di 1000 euro e inferiore o uguale a 1250 euro	50
Rendita maggiore di 1250 euro	0

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;
- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi*

locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art 13, comma 13 bis, del D.L. 201/2011 stabilisce che: “A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU - imposta municipale propria” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2014;

Visto il “Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 07/05/2014;

Visto il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi dell'art 54 del vigente Regolamento di Contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udito quanto precede;

(Esce il Consigliere Riccardo Venturini – Presenti 24)

(Entrano i Consiglieri Ivan Mirenda, Giulio Guerri e il Sindaco Massimo Federici – Presenti 27)

- Uditi nella seduta consiliare del 14 maggio u.s. gli interventi da parte degli Assessori Alessandro Pollio e Corrado Mori che hanno illustrato le proposte di deliberazione al Bilancio di Previsione 2015, unitamente all'intervento del Dott. Alberto Toscani in qualità di componente del Collegio dei Revisori che ha esposto la relazione di quest'ultimo organo in relazione al Bilancio di Previsione 2015;
(Escono i Consiglieri Iacopo Montefiori, Marco Raffaelli, Enrico Conti – Presenti 24)
- Il Presidente Paolo Manfredini dichiara aperta la discussione generale;
(Entrano i Consiglieri Iacopo Montefiori, Riccardo Venturini, Marco Raffaelli – Presenti 27)
(Esce il Consigliere Giulio Guerri – Presenti 26)
- Uditi gli interventi dei Consiglieri Giacomo Peserico, Marcello Delfino, Gian Carlo Di Vizia e del Sindaco Massimo Federici;
(Entrano i Consiglieri Enrico Conti, Giulio Guerri – Presenti 28)
- Il Presidente Paolo Manfredini dichiara chiusa la discussione generale;
- Udita la replica dell'Assessore Alessandro Pollio;
- Il Presidente Paolo Manfredini annuncia aperte le dichiarazioni di voto;
- Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Edmondo Bucchioni, Gian Carlo Di Vizia, Pier Gino Scardigli, Pier Luigi Sommovigo, Tiziana Cattani, Giacomo Peserico, Giulio Guerri, Ivan Mirenda;
- Il Presidente Paolo Manfredini chiude le dichiarazioni di voto e dichiara aperte le votazioni;

Posta in votazione la presente deliberazione è approvata con il seguente esito

Presenti 27 Votanti 28 Favorevoli 19 Contrari 9 Astenuti 0 Non Partecipano 0

(Favorevoli: SINDACO FEDERICI MASSIMO; ARMANI MARCELLO, CARRO PAOLO, CATTANI TIZIANA, CONTI ENRICO, CREMOLINI LAURA, DELFINO MARCELLO, ERBA LUCA, FALUGIANI DINO, FERRAIOLI MAURIZIO, MARSELLA JONATHAN, MONTEFIORI IACOPO, RAFFAELLI MARCO, VENTURINI RICCARDO – GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO; SCARDIGLI PIER GINO, CORSINI STEFANO - GRUPPO CONSILIARE IL MIO CUORE E' SPEZIA NOI CON FEDERICI; MANFREDINI PAOLO, MASIA ROBERTO LUCIANO - GRUPPO CONSILIARE - SINISTRA UNITA PER IL SOCIALISMO EUROPEO; SOMMOVIGO PIER LUIGI - GRUPPO CONSILIARE MISTO)

(Contrari: DI VIZIA GIAN CARLO - GRUPPO CONSILIARE MISTO; GALLI SAURO, MANUCCI SAURO, PESERICO GIACOMO – GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA; BERTAGNA CHRISTIAN, IANNELLO ERICA, MIRENDA IVAN - GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO. IT; GUERRI GIULIO - GRUPPO CONSILIARE PER LA NOSTRA CITTA' CON GIULIO GUERRI; BUCCHIONI EDMONDO - GRUPPO CONSILIARE FEDERAZIONE DELLA SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI – SOCIALISMO 2000 LAVORO SOLIDARIETA')

DELIBERA

1) di dare atto che con Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è istituita dal 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art.13 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n, 214 come modificato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla citata Legge n. 147/2013 e agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in quanto espressamente richiamato, dal tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

2) per il tributo **IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

2.1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013, nonché dell'art. 1 comma 708 della medesima Legge n.147/2013, l'IMU non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale, ai fini del riconoscimento dello status di abitazione principale e della conseguente esclusione dall'IMU, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 102/2013, l'agevolazione di cui al periodo precedente non si applica agli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- g) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

2.1 bis) Di dare altresì atto che ai fini dell'applicazione dell'IMU:

- a) ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1 comma 707 della citata Legge n. 147/2013, è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo d'imposta, in quanto titolare di diritto reale di godimento sulla stessa (diritto di abitazione);

2.2) Di confermare per l'anno 2015 le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge:

a) Aliquota 0,46 per cento

1. per gli immobili che vengono locati ad uso abitazione principale con contratto stipulato ai sensi dell'accordo definito tra SUNIA-SICET-UNIAT-SAI-UNIONE INQUILINI E CONFEDILIZIA,UPPI, APPC, ANPE e depositato in Comune in data 10 giugno 2003, ai sensi dell'art. 2 c. 3 della Legge 431/1998. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
2. per gli immobili che vengono concessi in locazione agli studenti universitari iscritti al Polo Universitario "G. Marconi", con contratto concordato ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Legge 431/98, di durata non inferiore ad 1 anno. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza, con allegata copia del contratto di locazione stipulato e attestazione di congruità rilasciata dalla Commissione di Conciliazione individuata nel citato accordo territoriale. La mancata presentazione da parte del contribuente dell'istanza e dei documenti richiesti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata di cui al presente paragrafo, comporterà l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa presentazione, ove rinvenibile la data certa di stipula del contratto;
3. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di un immobile destinato ad uso abitativo situato nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;
4. per i terreni agricoli e incolti;

b) Aliquota 0,60 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. E' altresì da considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale la casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del DL 201/2011;

c) Aliquota 0,70 per cento

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in comodato d'uso gratuito e utilizzate come abitazione principale da parenti in linea retta di primo grado ascendente e discendente, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su più di due immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito. La concessione in uso gratuito ed il grado di parentela si rilevano da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare da parte del proprietario o usufruttuario o titolare di altro diritto reale e si ritiene tacitamente rinnovata sino a che ne sussistano le condizioni;
2. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o delle professioni e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale ovvero locati per la medesima finalità. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
3. per tutti gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/4, C/5;

d) Aliquota 0,76 per cento (interamente di competenza statale)

1. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2 (alberghi e pensioni) e D/3 (teatri, cinema);

e) Aliquota 0,96 per cento

1. per le unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale B;
2. per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale A/10;
3. per le unità immobiliari classificate nelle categoria catastale D/4, D/6, D/7, D/8 (0,76% quota di competenza statale e 0,20% quota di competenza comunale);
4. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 concesse in locazione a canone libero. L'aliquota agevolata potrà essere applicata a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui il contratto di affitto viene registrato. L'agevolazione è altresì riconosciuta per i primi tre mesi in cui l'immobile risulta sfitto, calcolati a decorrere dalla data di risoluzione dell'ultimo contratto di locazione registrato. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;
5. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 nelle quali risultano risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente parenti del

soggetto passivo fino al secondo grado in linea retta o collaterale. La concessione dell'aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza;

6. per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori artigiani) non rientranti nella fattispecie agevolativa di cui alla lettera c) punto 2;

f) Aliquota ordinaria 1,06 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8, A/9 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
2. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, qualora non rientrino nelle fattispecie agevolative previste alla lettera e) punti 4 e 5;
3. per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/1 e D/5 (0,76% quota di competenza statale e 0,30% quota di competenza comunale);
4. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.lgs. 504/1992;
5. per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 non pertinenziali di unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
6. per tutti gli immobili non rientranti nelle fattispecie agevolative di cui alle lettere precedenti.

- 2.3) Di approvare per l'anno 2015 la detrazione prevista dall'art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (di cui al precedente punto 2.2 lettera b.1) , nonché per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00;

3) per il tributo TASI- TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- 3.1) di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante, si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante;

- 3.2) di ridurre l'aliquota di base prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) fino all'azzeramento per tutti gli immobili siti nel Comune della Spezia ad eccezione di quelli sotto riportati, per i quali si confermano per l'anno 2015, nei limiti fissati dalla legge, le seguenti aliquote:

a) Aliquota 0,10 per cento

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale (categoria catastale D/10) di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

b) Aliquota 0,25 per cento

1. per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, incluse le unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari;
2. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. fabbricati merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

c) Aliquota 0,33 per cento

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata ;
2. per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
3. per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, escluso dall'applicazione dell'IMU in quanto riconosciuto abitazione principale ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e dell'art 2 comma 5 del D.L. 102/2013;
4. per la casa coniugale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché per le relative pertinenze;
5. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai punti 1, 2, 3, e 4, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011;

3.3) di confermare per l'anno 2015, per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui al precedente punto 3.2), lettera c), nonché per le relative pertinenze, la seguente detrazione, modulata sulla base della rendita catastale dell'abitazione principale:

Scaglioni (rendita abitazione principale)	Importo detrazione in Euro
Rendita inferiore o uguale a 500 euro	150
Rendita maggiore di 500 euro e inferiore o uguale a 750 euro	110
Rendita maggiore di 750 euro e inferiore o uguale a 1000 euro	90
Rendita maggiore di 1000 euro e inferiore o uguale a 1250 euro	50
Rendita maggiore di 1250 euro	0

Ai fini della spettanza della detrazione deve essere considerata solo la rendita catastale dell'abitazione principale, con esclusione della rendita delle pertinenze.

La detrazione come sopra definita deve essere applicata al tributo complessivamente dovuto, comprensivo anche della quota relativa alle pertinenze.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- 3.4) Di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2015, ammontanti complessivamente a 14.277.788,37 euro, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI:

Servizi	Costo complessivo (euro)
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	4.154.802,00
Illuminazione pubblica euro	2.143.500,00
Anagrafe	1.098.820,00
Manutenzione del verde	1.942.150,00
Manutenzione stradale	1.397.375,00
Trasporto pubblico	3.541.141,37

- 4) di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2014;
- 5) di dare atto che per la presente deliberazione comunale concernente l'imposta unica comunale (IUC) contenente la determinazione regolamentare delle aliquote, detrazioni e dei termini di applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 verranno effettuati tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 27 Votanti 27 Favorevoli 19 Contrari 8 Astenuti 1 Non partecipano 0

(Favorevoli: SINDACO FEDERICI MASSIMO; ARMANI MARCELLO, CARRO PAOLO, CATTANI TIZIANA, CONTI ENRICO, CREMOLINI LAURA, DELFINO MARCELLO, ERBA LUCA, FALUGIANI DINO, FERRAIOLI MAURIZIO, MARSELLA JONATHAN, MONTEFIORI IACOPO, RAFFAELLI MARCO, VENTURINI RICCARDO – GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO; SCARDIGLI PIER GINO, CORSINI STEFANO - GRUPPO CONSILIARE IL MIO CUORE E' SPEZIA NOI CON FEDERICI; MANFREDINI PAOLO, MASIA ROBERTO LUCIANO - GRUPPO CONSILIARE - SINISTRA UNITA PER IL SOCIALISMO EUROPEO; SOMMOVIGO PIER LUIGI - GRUPPO CONSILIARE MISTO)

(Contrari: GALLI SAURO, MANUCCI SAURO, PESERICO GIACOMO – GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA; BERTAGNA CHRISTIAN, IANNELLO ERICA, MIRENDA IVAN - GRUPPO CONSILIARE

**MOVIMENTO 5 STELLE BEPPE GRILLO. IT; GUERRI GIULIO - GRUPPO CONSILIARE PER LA
NOSTRA CITTA' CON GIULIO GUERRI; BUCCHIONI EDMONDO - GRUPPO CONSILIARE
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI - SOCIALISMO 2000
LAVORO SOLIDARIETA')**

(Astenuti: DI VIZIA GIAN CARLO - GRUPPO CONSILIARE MISTO)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile